



# Città di Latisana

Provincia di Udine

## SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO DISTRETTUALE di LATISANA

Sede centrale presso il Centro Polifunzionale di Latisana, Via Goldoni n. 22 – telefono: 0431-516611; fax: 0431-516637  
e-mail: ambito@comune.latisana.ud.it

### **OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/98 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. 6/2003 - ANNO 2010**

#### **Interventi**

Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 11 della legge regionale 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

#### **Destinatari**

Le somme di cui al fondo citato sono utilizzate per la concessione ai conduttori, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica sia privata, nonché per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6/2003.

Si specifica che "gli immobili di proprietà pubblica" vanno considerati con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, il cui canone è già determinato in misura agevolata.

#### **LEGGE n. 431/1998, art. 11 (Concessione dei benefici economici ai conduttori)**

#### **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

**I richiedenti la concessione del contributo ai sensi della L. 431/1998 e all'articolo 6, primo periodo, della legge regionale 6/2003, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi al momento della presentazione della domanda:**

- 1) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero. Il cittadino extracomunitario deve perciò essere titolare di carta di soggiorno oppure in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato od autonomo;
- 2) essere residente, ovvero prestare attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione. Per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze Armate e le Forze di Polizia si prescinde dal requisito della residenza o dell'attività lavorativa in Italia e in regione per il periodo indicato;

- 3) essere residenti presso uno dei Comuni dell'Ambito distrettuale di Latisana: Porpetto, Marano Lagunare, Torviscosa, San Giorgio di Nogaro, Carlino, Pocenia, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Teor, Rivignano, Muzzana del Turgnano, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Ronchis, o in alternativa alla residenza prestare attività lavorativa in uno dei 14 Comuni facenti parte dell'Ambito distrettuale di Latisana;
- 4) essere conduttori di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto registrato;
- 5) non essere proprietario di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare;
- 6) essere maggiorenne, titolare del contratto per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia adibita dal richiedente a propria abitazione;
- 7) avere un indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, del nucleo familiare non superiore all'importo di € 31.130,00.

### **Entità del contributo**

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone e precisamente:

- a) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, non superiore a 11.150,00 euro l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va diminuita del 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 3.100,00 euro all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- b) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 16.420,00 euro l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va diminuita del 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 2.325,00 euro all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- c) per i nuclei familiari composti da un solo componente viene applicata una maggiorazione pari al 20 per cento del valore ISEE di cui alle lettere a) e b);
- d) per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica come di seguito specificati, il contributo da assegnare è incrementato del 5% per ogni condizione di debolezza sociale registrata, fino ad un massimo del 25%. Tale contributo non può in nessun caso superare l'importo di 3.100,00 euro per gli utenti di cui alla lettera a) e l'importo di 2.325,00 euro per gli utenti di cui alla lettera b) e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno;
  - ◆ anziani: le persone singole o nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
  - ◆ giovani coppie, con o senza prole, i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
  - ◆ soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
  - ◆ disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - ◆ famiglie con una situazione economica ISEE, non superiore a 4.100,00 euro se formate da un solo soggetto, oppure non superiore a 4.650,00 euro se composte da due o più soggetti;

- ◆ famiglie monoreddito (quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare);
- ◆ famiglie numerose, il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente non inferiore a tre;
- ◆ famiglie con anziani o disabili a carico (quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente);
- ◆ soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- ◆ emigrati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7.

Si specifica che:

- Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori.
- La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione va presentata al Comune di attuale residenza del richiedente o, qualora non residente in regione, al Comune dove presta attività lavorativa, anche per canoni pagati per contratti di alloggi siti in altri Comuni della regione.
- I requisiti suddetti, che **devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda**, saranno dichiarati dall'interessato nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000.

## **LEGGE REGIONALE 6/2003, art. 6 (Concessione di benefici economici ai locatori)**

### **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

**Per essere ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla legge citata il locatore, pubblico o privato, deve possedere i seguenti requisiti soggettivi oltre a quelli richiesti anche per il conduttore al punto 1), 2), 3) qualora si tratti di soggetti privati:**

1) essere proprietario dell'immobile posto sul territorio regionale, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che per la prima volta viene messo a disposizione dei locatori meno abbienti;

2) aver stipulato **successivamente all'emanazione del bando comunale** un contratto di locazione, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, oppure triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 della legge 431/1998, in relazione ad un immobile precedentemente sfitto, con un conduttore avente i seguenti requisiti:

a) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, non superiore a 11.150,00 euro l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va diminuita del 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 3.100,00 euro all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;

b) per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 16.420,00 euro l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va diminuita del 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 2.325,00 euro all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va

rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione ;

c) indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare di cui alle precedenti lettere a) e b), non superiore ad euro 31.130,00.

d) ai fini delle determinazioni di contributo di cui alle lettere a) e b), per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indice ISEE di cui alle lettere a) e b) è elevato del 20%.

### **Ripartizione delle risorse**

Si specifica che qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune, ai sensi dell'art. 11 della legge 431/98 ed ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6/2003, risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

### **Distribuzione moduli domande**

Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirarsi presso l'Ufficio servizi sociali del comune di residenza.

### **Luogo e termine di presentazione delle domande**

Per il ritiro del modulo domanda ci si dovrà rivolgere all'Ufficio Servizi Sociali di uno dei comuni dell'Ambito Distrettuale di Latisana **a partire dal giorno 03 maggio 2010**. Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Residenza **entro le ore 12.00 del giorno 11 giugno 2010 (termine perentorio)**.

#### **Alle domande dovrà essere allegata:**

- a) Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
- b) Copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2009;
- c) Copia del/i contratto/i di locazione, regolarmente registrato/i;
- d) Eventuale copia della certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità;
- e) Eventuale copia del provvedimento esecutivo di sfratto, del provvedimento di rilascio o della sentenza definitiva di sfratto anche emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, in nome del legale rappresentante, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- f) Eventuale ordinanza del Sindaco attestante l'inabilità/inagibilità;
- g) Nel caso di cittadini extracomunitari copia della carta di soggiorno e se in possesso del permesso di soggiorno biennale, copia del contratto di lavoro;
- h) Per tutti i beneficiari (italiani, comunitari ed extracomunitari) copia del certificato storico di residenza;

Tutta la documentazione (ad eccezione della certificazione di cui alla lettera c) per la quale è necessario produrre la fotocopia) può essere presentata con la formula dell'autocertificazione anche sostitutiva secondo la normativa vigente. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art.76 del D.P.R.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà esser restituito gravato degli interessi legali.

**Esclusioni**

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- a) non sia in possesso dei requisiti indicati nel presente bando alla data della presentazione della domanda;
- b) abbia presentato domanda oltre il termine o in luogo diverso o con modalità diverse rispetto a quelli previsti dal bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, all'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, nonché a tutta la normativa vigente in materia.

Latisana, lì 29.4.2010

Il Sindaco del Comune di Latisana  
Ente Gestore del S.S.C.  
Ambito Distrettuale di Latisana  
f.to dott.ssa Micaela SETTE